

CXXVIII^a TORNATA

MERCOLEDI 17 NOVEMBRE 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi Pag. 6774

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 143, relativo all'ordinamento dell'Alto comando della Regia aeronautica » . . . 6776

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'Arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di Commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali e si stabilisce la tabella organica dei Commissari di leva del ruolo ad esaurimento » . . . 6780

« Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale » . 6784

« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, relativo alla destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 » 6785

« Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle Legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » 6786

« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di lire 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche

chirurgica e dermosifilopatica della Regia Università di Padova » 6789

« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità » 6791

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma » 6792

« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli Istituti di antichità e di arte » 6795

« Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 208, concernente l'istituzione di corsi speciali per sperimentare differenziazioni didattiche nei corsi elementare e preparatorio » . 6797

« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare » 6798

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume » 6799

« Ordinamento edilizio del comune di Salsomaggiore » 6803

« Ordinamento edilizio del comune di Bagui della Porretta » 6803

« Ordinamento edilizio del comune di Salò » . 6804

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1926, n. 250, concernente esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione » 6814

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926, il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche » 6816

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali » 6818

« Convalidazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2525, concernente la proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie » 6820

(Discussione di)

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari » 6804

Oratori:

BERIO 6811

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici* 6813

RICCI FEDERICO 6807

(Presentazione di) 6776, 6811

(Presentazione di una proposta di) 6774

Omaggi (Lettura di un elenco di) 6774

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 6794,

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Interno e delle Corporazioni, ed i Ministri delle Colonie, della Giustizia e Affari di Culto, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, dell'Economia Nazionale e delle Comunicazioni; ed i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Guerra, per la Marina, per le Colonie, per la Giustizia ed Affari di Culto, per l'Economia Nazionale, per l'Aeronautica e per le Corporazioni.

BELLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvata.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonicelli per giorni 7, Cornaggia per giorni 5, Facta per giorni 15, Fano per giorni 7, Giaccone per giorni 15, Cimati per giorni 4, Rota per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata una proposta di legge d'iniziativa del senatore Beneventano.

A norma del regolamento sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BELLINI, *segretario*, legge:

Onor. Stefano Jacini: *L'inchiesta agraria.*

Ministero Economia Nazionale: *Studi geologici per la ricerca del petrolio.*

S. E. Tommaso Tittoni: *La profezia di Capi di T. B. Mucaulay.*

Senatore G. Mariotti: *L'Arco di Parma in Roma è il Palazzo del Cardinale Parmense.*

Senatore G. Mazzoni: *Roma Imperiale e Roma Italiana nella nostra poesia.*

Prof. Jacopo Mazzei: *Il cambio italiano. Indagine sulle cause delle ultime sue oscillazioni.*

Comm. D. Bartolini, Provveditore Generale dello Stato: *Relazione sul primo triennio di gestione del Provv. Gen. dello Stato.*

Società della caccia di Brescia: *Atti sociali e Relazione* (G. Bonelli).

Cav. Giuseppe Strocchi:

1° *Cenni sul codice autografo cinquecentesco inedito di G. B. Aleotti;*

2° *Canti tristi.*

Ministero dell'Aeronautica: *Annuario Ufficiale della R. Aeronautica.*

Signor Antonio Masetti Zannini: *« I gridi d'arme » della cavalleria italiana e il solenne omaggio al Duce.*

Presidente Associazione degli interessati nel commercio del legname: *La crisi del commercio del legname a Trieste.*

Ministero della guerra: *Militari caduti nella guerra nazionale 1915-18. Albo d'Oro. Vol. I. Lazio e Sabina.*

Fratelli Grassi, Lecco: *Nuova carta delle prealpi.*

Deputato Vittorio Cian: *Sul bilancio della pubblica istruzione* (Discorso).

Prof. Francesco Scandone: *I Canaviglia, conti di Troia e di Montello, dalla metà del sec. XV-XVI.*

Senatore Marcello: *I merletti ad ago e la Scuola di Burano* (R. Strinati).

Senatore Benedetto Croce:

1° *L'elemento italiano nella società europea del '700;*

2° *Gli ultimi Borbonici* (Memoria).

Senatore F. Ruffini: *Atti della R. Accademia delle scienze di Torino.*

Senatore Cippico: *Agli atleti della mia terra natale.*

Senatore L. Beltrami: *Giacomo Boni, Venezia-Roma.*

Società Anonima Bonifiche Pontine: *Relazione del Consiglio d'Amministrazione, 1925.*

Gr. Uff. A. Grasselli, Barni: *Il villaggio di Guarscià e la colonizzazione in Cirenaica* (Conferenza).

Sig. F. Mastelloni: *Nuovo commento letterario a Dante. I primi cinque canti.*

Presidenza R. Accademia della Crusca: *Testi fiorentini del duecento e dei primi del trecento* (A. Schiaffini).

Comitato Bergamasco per le scuole d'igiene:

1° *La missione igienica e sociale delle scuole di Bergamo;*

2° *La scuola per infermiere religiose dell'Ospedale di S. Giovanni.* Sezione di Torino.

Istituto Italiano di arti grafiche di Bergamo: *Bergomum. Bollettino della civica biblioteca.*

Dott. Francesco Pironti: *Verso l'Impero - Diario di una rondine.*

Comm. E. Foraboschi: *Il porto di Livorno nel 1925.*

J. Ciubranovich: *Le Monténégro devant la Ligue internationale des femmes.*

Ministero della Marina: *Lista delle navi italiane da guerra e mercantili con i segnali loro assegnati.*

Sig. Pietro Graziaparis: *« Rome » di E. Zola.*

Senatore Catellani: *Lezioni di diritto internazionale - Parte II.*

Onor. F. Turati: *Anna Kuliscioff.*

Prof. N. Noberasco: *Storia di Savona.*

Prof. Ugo Morini: *La R. Accademia degli immobili e il suo teatro « La Pergola ».*

Sig. S. Attili: *L'Italia con Vittorio Emanuele, 1925.*

Senatore G. Mengarini: *La eclissi totale di sole del 14 gennaio 1926.*

Senatore G. Mazzoni: *La letteratura italiana nel secolo XIX.*

Onor. Ing. Postiglione G.: *Relazione al Parlamento sull'andamento dell'Azienda dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, 1925.*

Avv. G. Triola: *Cronistoria del Comitato Nazionale per i confini naturali d'Italia.*

Prof. Ugo Morini: *Nozze Paoletti-Frascani.*

Prof. G. D'Ajutolo: *Per la rivendicazione a Giovanni D'Ajutolo della paternità del così detto « progetto Cirao ».*

Senatore L. Rava: *Forma e sostanza del bilancio italiano* (Discorso).

Prof. A. Serpieri: *Annali del R. Istituto Superiore agrario e forestale di Firenze.*

Dott. Antonio Bruers: *Per il monumento a Tommaso Campanella in Stilo.*

Dott. Mario Segnan: *Nuove possibilità economiche dell'Ungheria rispetto a Fiume.*

Senatore E. Cocchia: *L'attività scientifica di Francesco D'Ovidio.*

Sig. Giacomo Lo Jucco: *La intitolazione regia in Italia.*

S. E. Volpi, Ministro delle finanze, Roma: *I capitali delle Società straniere operanti in Italia dal 1912-13 al 1924-25.*

Società Nazionale per la storia del Risorgimento Italiano: *Atti del XIII Congresso Nazionale - Genova, 1925.*

Sig. L. C. Massimi: *Maurice Letulle-Banti e Golgi - Notizie, chiose e postille.*

R. Istituto Superiore di scienze sociali di Firenze: *Annuario 1925-26.*

R. Accademia dei Lincei: *La fondazione Caetani per gli studi musulmani.*

Fondazione Carnegie, Roma: *XIII Relazione annuale, 1925.*

Sig. Pietro Pietravallo; Napoli: *Michele Pietravallo - La vita, le lettere.*

La provincia fascista, Alessandria: *Memoria a S. E. il Ministro dell'interno dall'Amministrazione provinciale di Alessandria.*

Dott. Enrico Damiani:

1° *Santo Dio! Santo, possente!* (traduz. di J. Kasprowich);

2° *La gioia della vita nel capolavoro di Adolfo Dygasinski;*

3° *Un grande anniversario bulgaro - La morte di Cristo Bòtev.*

Ing. Giulio Decio: *Vicende della sostanza del conte Federico Confalonieri.*

Sig. Giorgina Schiff: *La vita, l'attività e gli scritti di G. B. Giorgini.*

Senatore G. Mengarini: *L'Oltregiuba, il Giuba ed il Nilo.*

Direzione della Banca di Finlandia: *Bank of Finland, 1925.*

Commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli: *L'attività economica della provincia di Napoli.*

S. E. Tommaso Tittoni, Roma: *Annuario Generale degli Sports.*

Dott. E. Chimenti: *L'Università agraria di Nettuno per la battaglia del grano, 1925-26.*

Municipio di Forlì: *Monografia industriale di Forlì.*

Biblioteca Comunale di Ferrara: *Relazione 1925.*

Il Primato Stenografico italiano, Roma: *La stenografia nazionale.*

Sig. L. De Santo: *La battaglia per l'orzo in Cirenaica.*

Sig. Alberto Geisser: *Del caro vita in Italia.*

Senatore G. Porro: *La cattura e la conservazione della neve in montagna.*

Senatore E. Cocchia: *Il millenario Virgiliano e la tomba del Poeta.*

Circolo Capitani marittimi di Genova: *Lodovico Maresca e il centenario del porto di Oneglia.*

Senatore Salata: *Jacopo Sansovino a Pola (Rodolfo Gallo aut.).*

Istituto per lo sviluppo della irrigazione: *L'Istituto ecc.*

Senatore Cippico: *Valvasor.*

On. Boncompagni-Ludovisi, Presidente Banco di Roma: *Statistica grafica dei principali valori quotati nelle Borse italiane.*

Sig. F. Rainer: *Contributo alla soluzione del problema economico degli alti prezzi dei prodotti.*

Sig. Francesco Ricciardi: *Per una completa esposizione dell'opera storica di V. Roppo.*

Sig. Eugenio Passamonti: *La storia di un martire.*

Onor. Nello Toscanelli: *La marcia di Annibale dalla Trebbia al Trasimeno.*

Ente Autonomo per l'assistenza del fanciullo: *Inchiesta sulle opere di assistenza alla maternità ed all'infanzia.*

Corpo Reale del Genio Civile: *Album di fotografie relative alla piena del Po del maggio 1926.*

Presentazione di disegni di legge

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1926, N. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e dei suoi affluenti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

VOLPI, *ministro delle finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, N. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze delle sovraimposte provinciali e comunali ;

Convalidazione del R. decreto 9 novembre 1926, N. 1880 che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-1927.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 143, relativo all'ordinamento dell'Alto Comando della Regia Aeronautica ». (N. 507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, N. 143, relativo all'ordina-

mento dell'Alto Comando della Regia Aeronautica».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*. legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 143, che stabilisce le norme per l'ordinamento e il funzionamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica.

Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 143, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 35 del 12 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 496;

Visto il Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Visto il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1523;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ORDINAMENTO DELL'ALTO COMANDO DELLA REGIA AERONAUTICA

DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA REGIA AERONAUTICA.

Art. 1.

La carica di Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di generale di squadra aerea.

Egli è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica è alla diretta dipendenza del Ministro dell'aeronautica.

Egli dispone l'esecuzione degli studi inerenti alla guerra aerea.

Presiede alla organizzazione, alla preparazione alla guerra ed all'impiego dell'armata aerea ricevendo dal Capo di Stato Maggiore generale le direttive di massima per il concorso dell'armata stessa nel raggiungimento di obiettivi comuni col Regio esercito e colla Regia marina.

Presiede pure alla organizzazione e alla preparazione alla guerra delle aeronautiche per il Regio esercito e per la Regia marina e per le Regie truppe coloniali nei limiti stabiliti dall'articolo 22 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica e previ i concerti di cui all'articolo 23 del decreto stesso.

Egli ha l'alta direzione degli studi relativi alle costruzioni aeronautiche, alle armi, agli apprestamenti terrestri di pertinenza della Regia aeronautica ed in genere a tutte le questioni riguardanti il personale ed il materiale della Regia aeronautica.

Per l'esercizio delle sue funzioni egli può corrispondere direttamente con gli Stati Maggiori del Regio esercito e della Regia marina e coi Comandi di zona aerea territoriale, nonchè rivolgersi direttamente alle Direzioni generali ed agli Uffici del Ministero dell'aeronautica perchè compilino rapporti, studino questioni, diano notizie ed informazioni.

Dà le direttive in relazione ai fondi stanziati in bilancio per i programmi delle esercitazioni aeree, ed investe, caso per caso, della direzione di quella dell'Armata aerea, qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale, facendone proposta al ministro dell'aeronautica.

Egli esercita le funzioni ispettive sulle forze aeree, sui servizi e sulle scuole della Regia aeronautica, per incarico del ministro, al quale riferisce.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica deve essere consultato dal ministro sulle principali questioni relative al programma aeronautico, all'ordinamento della Regia aeronautica, al reclutamento, avanzamento, stato e

governo disciplinare degli ufficiali e del personale militare in genere.

Deve pure essere consultato sulle destinazioni degli ufficiali generali e sulle assegnazioni ai comandi di stormo.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica deve essere tenuto al corrente dal ministro dell'aeronautica della situazione politico-militare in quanto può interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

Nella eventualità di conflagrazioni, sia prima dell'apertura delle ostilità sia durante le operazioni, il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica propone al ministro tutti i provvedimenti necessari a conseguire la maggiore efficienza delle forze aeree, delle loro basi e dei loro servizi, in relazione ai piani prestabiliti, alle direttive ricevute ed alle esigenze del momento.

Egli deve essere chiamato a dare il suo parere sulle questioni che importino l'intervento nelle Colonie di forze aeree metropolitane.

Art. 4.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica provvede allo studio ed alla compilazione dei regolamenti e delle istruzioni inerenti alle sue attribuzioni concordando con gli Stati Maggiori del Regio esercito e della Regia marina le disposizioni comuni alle unità del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Le disposizioni suddette saranno emanate con decreto Reale su proposta dei ministri interessati.

Art. 5.

Sono poste sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore l'Accademia aeronautica e le Scuole aeronautiche in genere per quanto concerne i programmi, l'indirizzo ed il coordinamento degli studi e delle istruzioni.

Art. 6.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica stabilisce le norme per il concorso del-

l'aviazione civile alla guerra aerea e promuove le opportune disposizioni del ministro dell'aeronautica.

Art. 7.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica fa parte con voto consultivo del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa, nonché delle Commissioni superiori permanenti ed eventuali, aventi attribuzioni che comunque interessino la costituzione, il mantenimento e l'impiego dell'armata aerea, per quanto concerne sia il personale, sia il materiale.

Art. 8.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica ha alle sue dipendenze il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica e dispone dell'Ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

DEL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELLA REGIA AERONAUTICA.

Art. 9.

Il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica coadiuva il Capo di Stato Maggiore nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi relativi a tali attribuzioni che gli vengono affidati dal Capo di Stato Maggiore.

Sostituisce il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica in caso di assenza o di impedimento di questo, e lo rappresenta nelle funzioni inerenti all'Ufficio di Stato Maggiore. Deve avere il grado di ufficiale generale dell'arma aeronautica ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

DEL COMITATO TECNICO DI AERONAUTICA.

Art. 10.

Il Comitato tecnico di aeronautica esprime parere tecnico:

a) sui progetti riguardanti l'adozione di nuove costruzioni aeronautiche, sui più impor-

tanti progetti concernenti la trasformazione del materiale di volo, nonchè sui più importanti progetti di sistemazione e trasformazione edilizia;

b) sui **progetti**, memorie, invenzioni inerenti all'aeronautica;

c) sulle condizioni tecniche delle gare e dei capitolati d'onori e sui contratti per le costruzioni, trasformazioni e sistemazioni di cui alla lettera a);

d) sulle altre questioni di carattere tecnico sulle quali si ritiene opportuno conoscere il parere del Comitato.

Art. 11.

Il Comitato tecnico di aeronautica si compone:

a) del Direttore Generale del Genio aeronautico, *Presidente*;

b) di un Ufficiale Generale dell'arma aeronautica, *Membro*;

c) dell'Ufficiale Generale del Genio aeronautico, *Membro*;

d) di un Colonnello dell'arma aeronautica, *Membro*;

e) di un Colonnello del Genio aeronautico, *Membro*.

I membri di cui al comma b), d), e), sono nominati con determinazione ministeriale, durano in carica un anno, possono essere riconfermati.

Art. 12.

Il Comitato tecnico esprime parere motivato sulle questioni sottoposte al suo esame a maggioranza assoluta di voti. Le sue riunioni sono valide allorché siano presenti almeno tre membri di cui all'articolo precedente e devono risultare da verbali che riassumano la discussione e ne indichino chiaramente il risultato. Copia dei verbali deve essere rimessa al Ministro ed al Capo di Stato Maggiore.

Art. 13.

Potranno far parte del Comitato tecnico, quali membri straordinari, ufficiali generali e superiori del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altre Amministrazioni e personalità civili, aventi speciale competenza nelle questioni da trattarsi.

I membri straordinari intervengono alle sedute su invito del presidente del Comitato; non hanno voto deliberativo.

Art. 14.

Il Comitato tecnico è convocato dal ministro di propria iniziativa e su proposta del Capo di Stato Maggiore.

Art. 15.

Al Comitato tecnico sono destinati ufficiali, disegnatori e funzionari nella misura necessaria in relazione ai lavori in corso.

Il personale di segreteria è tratto dal ruolo organico del Genio aeronautico.

Art. 16.

Sino a tutto il 1930 potranno rivestire le cariche di Capo e di Sottocapo di Stato Maggiore, nonchè quelle di membri del Comitato tecnico dell'aeronautica, ufficiali generali e superiori di grado inferiore a quello indicato negli articoli precedenti.

Art. 17.

Il Consiglio dell'aeronautica, di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è soppresso.

Art. 18.

Sono abrogati i decreti commissariali 22 maggio 1923, 22 giugno 1923 ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, il cui disegno sarà presentato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1926

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'Arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo di Commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento » (N. 524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'Arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo di Commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, si dispone per

un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.

Regio decreto-legge 16 maggio 1926; n. 855, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 125 del 31 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397, 398, 400 e 416, sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Ritenuta l'urgente necessità di determinare la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali e di stabilire le norme per l'accertamento, mediante il compimento di apposito corso tecnico professionale, dell'idoneità dei subalterni al servizio dell'arma, nonchè di provvedere ad un reclutamento straordinario di capitani e tenenti nel Corpo di commissariato (ufficiali commissari), di apportare talune aggiunte e varianti alle citate leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e di stabilire la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di

concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI E VARIANTI ALLE DISPOSIZIONI PEL RECLUTAMENTO NELL'ARMA DI UFFICIALI SUBALTERNI.

Art. 1.

L'arma dei carabinieri Reali comprende:

- a) il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali;
- b) 5 ispettorati di zona dei carabinieri Reali;
- c) 21 legioni territoriali carabinieri Reali;
- d) un raggruppamento battaglioni e squadroni carabinieri Reali;
- e) 2 legioni allievi carabinieri Reali;
- f) una scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali.

La carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali può essere devoluta ad un generale di Corpo d'armata o ad un generale di divisione.

Sono in conseguenza modificate le tabelle di cui agli articoli 9 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 2.

L'organico degli ufficiali dei carabinieri Reali è il seguente:

Generale di divisione comandante in 2 ^a dell'arma dei carabinieri Reali	1
Generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali	5
Totale	6
Colonnelli	26
Tenenti colonnelli	90
Maggiori	73
Capitani	360
Tenenti e sottotenenti	690
Maestro direttore di banda	1
Totale	1240

L'organico predetto sarà raggiunto gradualmente con disposizioni particolari del ministro per la guerra.

Non sono compresi in esso gli ufficiali addetti a servizi dipendenti dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica, quelli che sono portati sul quadro organico delle truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'esercito.

Art. 3.

La suddivisione delle unità elencate nell'articolo 1^o del presente decreto in minori unità, ed il numero di queste, sono stabiliti di comune accordo fra il ministro per la guerra e quello dell'interno.

Art. 4.

La denominazione di « Generali di brigata, ispettori zona dei carabinieri Reali », di cui al precedente articolo 2, sostituisce quella di « Generali di brigata comandanti di gruppo di legioni di carabinieri Reali », adoperata dagli articoli 2 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 5.

Nella prima applicazione del presente ordinamento, il ministro per la guerra ha facoltà di limitare le promozioni al grado di tenente colonnello ad un minimo di un terzo delle vacanze fino al 31 dicembre 1927.

Art. 6.

La facoltà del ministro per la guerra, prevista dall'articolo 53 della legge 11 marzo 1926, n. 396, di collocare in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui al Regio decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, ufficiali che abbiano 13 anni di servizio computate le campagne, ma non meno di 10 anni di effettivo servizio prestato, secondo le disposizioni e norme ed alle condizioni indicate nel citato Regio decreto-legge, è estesa altresì a quanto concerne l'applicazione del presente ordinamento per quei gradi in cui si verificano eccedenze, ferma rimanendo l'avvertenza che per i gradi di tenente colonnello e di maggiore le eccedenze saranno considerate sulla base della somma dei posti

assegnati ai due gradi come se si trattasse di un grado solo.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati è fissato al 31 agosto 1926.

Art. 7.

Il comma a) 1° dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, è sostituito dal seguente:

« a) 1° per l'arma dei carabinieri Reali, dai tenenti in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano non meno di due anni di grado, che non provengano dalla categoria indicata al comma b) del presente articolo, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico professionale di abilitazione al servizio nell'arma dei carabinieri Reali, vengano giudicati idonei.

Art. 8.

Il trasferimento dei tenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, in base all'articolo 13 del Regio decreto 2986 del 30 dicembre 1923, è consentito sino al 1° agosto 1927, sarà effettuato sotto l'osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 7.

II. — RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI CAPITANI E TENENTI NEL CORPO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).

Art. 9.

È data facoltà al Ministero della guerra di trasferire, a domanda, nel Corpo di Commissariato militare (ufficiali commissari) n. 30 tra capitani e tenenti del servizio permanenti appartenenti alle varie armi, agli ufficiali di sussistenza, al Corpo di amministrazione ed agli ufficiali farmacisti dei ruoli e gradi ove esistano eccedenze e nei limiti delle eccedenze stesse.

Con Regio decreto, su proposta del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite le norme di integrazione e di completamento per regolare detto trasferimento.

III. — AGGIUNTE E VARIANTI A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELLE LEGGI 11 MARZO 1926, NN. 398 E 416, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO, E SULLE PROCEDURE DA SEGUIRSI NEGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI.

Art. 10.

Il periodo di tre anni, di cui all'articolo 116 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sullo avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per la promozione a tenente dei sottotenenti dei carabinieri Reali provenienti dalla Scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali decorre dalla data di ammissione, in qualità di allievi, nella scuola predetta, dalla quale data essi assumono, a norma dell'articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, l'anzianità nel grado di sottotenente.

Art. 11.

Per gli ufficiali dei carabinieri Reali le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado nell'assegnazione del punto di merito di cui all'articolo 42 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, terranno conto, nella valutazione dei requisiti specificati al n. 4 del citato articolo, delle distinzioni e ricompense conseguite in guerra e nell'esecuzione dei servizi d'ordine e di sicurezza pubblica, o anche in una soltanto delle indicate circostanze.

Art. 12.

Dagli esperimenti di cui all'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono dispensati i tenenti colonnelli che durante la guerra 1915-1918 abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre mesi in zona di operazione il comando li reggimento o di unità organicamente devoluta al comando di un colonnello, oppure quelli che siano stati investiti con apposito provvedimento delle funzioni del grado superiore.

La valutazione del servizio prestato nelle condizioni su dette terrà luogo, a tutti gli effetti, di quella per gli esperimenti, e sarà fatta dalla Commissione centrale d'avanzamento, la quale vi procederà solo quando, a termine dell'articolo 67 della citata legge, l'ufficiale interessato

abbia riportato nel giudizio decisivo un punto non inferiore a quindici ventesimi.

Nel procedere a detta valutazione, la Commissione assegnerà un punto espresso in ventesimi che concorrerà a norma dell'articolo 47 della legge, per la formazione del punto di classifica definitivo.

Restano per tutt'altro ferme ed invariate le disposizioni degli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della legge.

Art. 13.

L'ultima riga dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è così sostituita:

« la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 35 e 68 ».

L'ultimo periodo dell'articolo 68 della legge medesima: « Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri » è soppresso.

Art. 14.

Gli attuali sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma), saranno promossi al grado di tenente secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 15.

I colonnelli e i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 marzo 1926 al 31 dicembre 1928, saranno, in deroga alle disposizioni degli articoli 75 e 35, 1° comma, della legge 11 marzo 1926, n. 398, collocati in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, menò per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1600.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui si tratta saranno collocati in ausiliaria o a riposo e liquideranno la

pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Resta, beninteso, fermo anche per gli ufficiali predetti, il disposto del 2° comma dell'articolo 35 della citata legge 11 marzo 1926, numero 398.

Art. 16.

All'articolo 3 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600; e all'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938, sul collocamento in aspettativa per riduzione di quadri rispettivamente degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, tra le parole « agli effetti » e quelle che seguono, sono inserite le altre « della posizione di stato e degli obblighi di servizio ».

Art. 17.

Dopo l'articolo 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. — Analogamente a quanto dispone l'articolo 6 per i personali civili, militari ed operai del Regio esercito, anche per gli altri personali di cui agli articoli 7, 8 e 9 nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, restando inteso però che le visite collegiali di primo grado e quelle di appello in sede di reclamo saranno eseguite dagli stessi organi medico-legali per ciascun personale contemplati dai citati articoli ».

IV. — ORGANICO DEI COMMISSARI DI LEVA DEL RUOLO AD ESAURIMENTO.

Art. 18.

Ferma rimanendo la disposizione di cui alla nota 1^a all'articolo 7 della legge 11 marzo 1926, n. 400, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili di-

pendenti, per i 22 commissari di leva del ruolo ad esaurimento in detta nota indicati è stabilita la seguente tabella organica:

Grado ottavo	5
Grado nono	5
Gradi decimo e undecimo	10
	—
Totale	22
	==

V. — DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 19.

È data facoltà al ministro per la guerra per la prima applicazione del presente decreto di emanare norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 marzo 1926 per quanto riguarda l'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali di cui al precedente capo I, e pel rimanente dal 30 marzo 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
FEDERZONI
VOLPI.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie, per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale » (N. 74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di territorio dell'Africa Orientale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie fino al limite massimo di 3,000,000 onde provvedere alle spese occorrenti per la

preparazione dei mezzi e l'organizzazione dei servizi, che debbono essere fin da ora predisposti, in previsione del trasferimento dalla Gran Bretagna all'Italia del territorio dell'Africa Orientale che fu oggetto della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924.

Per l'esecuzione di tali spese il Ministero delle colonie è autorizzato a derogare alle norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, e l'importo di lire 3,000,000 verrà iscritto in bilancio con decreto del Ministro per le finanze.

Sarà per esse compilato un rendiconto speciale da comunicarsi al Parlamento in allegato a quello consuntivo dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

P. LANZA DI SCALEA
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, relativo alla destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 » (N. 379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, relativo alla destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Ci-

renaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 ».

Prego l'onorevole segretario Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, relativo alla destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20.

Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 21 agosto 1915, n. 1363 ;

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051 ;

Visto il Regio decreto 7 ottobre 1923, numero 2403 ;

Riconosciuta la necessità per non aggravare il Tesoro dello Stato di destinare l'avanzo finanziario risultante, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20, dalle operazioni del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, oltre che per i fini esplicitamente espressi nel succitato decreto luogotenenziale 1918, n. 1015, anche per i seguenti scopi :

a) per opere di pubblica utilità e per concessione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ;

b) per mettere il Governo della Somalia italiana in grado di pagare il debito di lire 2,667,440.31 che ha verso l'Amministrazione postale ;

c) per concessione di mutui a favore di Enti che esercitano il credito agrario nella Cirenaica ;

Considerato che l'avanzo predetto presenta sufficiente disponibilità ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Ministero delle colonie è autorizzato a prelevare dalle disponibilità del conto corrente istituito fra il Ministero delle colonie e la tesoreria centrale per la gestione dei fondi di bilancio della Tripolitania e della Cirenaica dall'esercizio 1914-15 all'esercizio 1919-20 la somma di lire 44,109,161.88 e ad iscriverla, per lire 16,109,161.88 nel bilancio della Tripolitania, esercizio 1924-25, e per lire 28,000,000 nel bilancio della Cirenaica per lo stesso esercizio, quali avanzi del bilancio delle colonie dell'esercizio 1914-15 al 1919-20.

Art. 2.

Della somma di lire 28,000,000, trasportata per effetto del precedente articolo, nel bilancio della Cirenaica, saranno versati dodici milioni (lire 12,000,000) nell'entrata del bilancio dello Stato per essere quindi stanziati, con decreto del Ministero delle finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25 per spese di pubblica utilità, per concessione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, e per mettere il Governo della Somalia italiana in grado di pagare il debito di lire 2,667,440.31 che ha verso la Cassa vaglia e risparmio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Il Governo della Cirenaica è autorizzato ad apportare nel proprio bilancio relativo all'esercizio 1924-25 le variazioni necessarie per stornare dal fondo predetto, iscritto nel bilancio stesso, la somma di lire sei milioni (L. 6,000,000) per mutui a favore di Enti che esercitino il credito agrario.

Con altro decreto saranno stabilite le norme relative alla concessione dei mutui anzidetti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

DI SCALEA

DE' STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle Legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (N. 450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle Legioni libiche permanenti di milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

*Regio decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 1926, n. 37.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni ;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con Nostro decreto 31 luglio 1907, n. 625, e successive modificazioni ;

Visti i Nostri decreti-legge 16 ottobre 1919, n. 1986 ; 7 marzo 1920, n. 351, e 10 febbraio 1921, n. 125, stati convertiti nella legge n. 473 del 17 aprile 1925 ;

Visto il Nostro decreto-legge 1^o maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, riguardante la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Tripolitania e della Cirenaica ;

Visto il Nostro decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocata nelle colonie ;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire le modalità per l'avanzamento normale degli ufficiali, dei graduati e militi di truppa delle legioni libiche permanenti della Tripolitania e Cirenaica, giusta l'art. 12 del Regio decreto-legge citato n. 1166 ;

Sentito il Consiglio superiore coloniale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato e ministro per la guerra e per la marina, e coi ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

UFFICIALI.

Art. 1.

L'ufficiale della Milizia libica permanente, all'atto del conseguimento di una promozione nei ruoli del Regio esercito, può conseguire normalmente la promozione, nella Milizia al grado superiore — corrispondente al nuovo grado conseguito nel Regio esercito — a meno che egli non rivesta già nella Milizia tale grado superiore.

Art. 2.

L'avanzamento normale nei gradi della Milizia, in base all'articolo precedente, viene effettuato dal Comando generale della Milizia volontaria per la si-

curezza nazionale, su proposta delle autorità coloniali, e con modalità analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 3.

L'ufficiale che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della legione libica cui appartiene, verrà rimpatriato.

GRADUATI E MILITI DI TRUPPA.

Art. 4.

Le promozioni normali nei gradi di vice-caposquadra e di caposquadra nelle legioni libiche permanenti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Tripolitania e della Cirenaica, sono fatte a scelta, ed in base ai posti disponibili di ciascuna legione.

Art. 5.

L'anzianità minima di servizio e di grado ed i requisiti di idoneità, che si richiedono per l'avanzamento a vice-caposquadra ed a caposquadra, sono quelli stessi richiesti per l'avanzamento al grado di caporale e di sergente nel Regio esercito.

Art. 6.

Come anzianità di servizio viene computato il servizio prestato nella Milizia in Colonia, nonchè il servizio militare eventualmente prestato nel Regio esercito.

L'anzianità di grado decorre dalla data di arruolamento nelle legioni libiche (per i graduati arruolati tali) ovvero dalla data di promozione nelle legioni suddette (per quelli promossi durante la ferma o rafferma coloniale).

Art. 7.

Per le promozioni di cui sopra, si svolgeranno, in ciascuna Colonia, dei corsi speciali di allievi vice-caposquadra e di allievi caposquadra, con modalità analoghe a quelle stabilite per i corsi allievi caporali e allievi sergenti nel Regio esercito.

Art. 8.

Le promozioni sono fatte, in ciascuna legione, dal Comando del Regio corpo di truppe coloniali della rispettiva Colonia.

NORME COMUNI.

Art. 9.

Per ogni altro riguardo attinente all'avanzamento nella Milizia libica permanente, si applicano norme analoghe a quelle in vigore presso il Regio esercito.

Art. 10.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — ROCCO —
VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di lire 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia Università di Padova » (N. 452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: » Conversione

in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, numero 138, col quale è autorizzata la spesa di lire 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia Università di Padova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di lire 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia Università di Padova.

Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1926, n. 34.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia università di Padova è autorizzata la spesa complessiva di lire 2,000,000 la quale sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della istruzione pubblicata per l'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 2.

Per la gestione del fondo, di cui al precedente articolo, si osserveranno le modalità, stabilite dalla legge 13 dicembre 1925, n. 2219, per la somma di dodici milioni, concessa per l'assetto edilizio della Regia università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

Art. 3.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità » (N. 454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1926, n. 34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 ;

Veduto il Nostro decreto 4 settembre 1925, n. 2336 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire in soprannumero nel grado di restauratore principale uno degli assistenti principali collocati in tale grado a norma dell'art. 42 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e di conferire il posto vacante di assistente principale, su designazione del Consiglio di Amministrazione ad uno degli impiegati già collocati nel grado di primo assistente in base al citato articolo.

Ai provvedimenti emanati in base al presente articolo è applicabile il disposto dell'art. 62 del citato Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Il posto in soprannumero nel grado di restauratore principale sarà assorbito in occasione della prima vacanza che si verificherà in tale grado.

Art. 2.

Il ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità di cui alla tabella A annessa al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è aumentato di un posto di ispettore aggiunto. Tale posto potrà, nella

prima applicazione del presente decreto, essere conferito, in deroga ad ogni contraria disposizione, in seguito a speciale concorso per titoli, con particolare riguardo alle antichità della Colonia libica. A tale concorso potranno partecipare coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 20, primo comma, del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Art. 3.

Il periodo di permanenza nel grado di agente di custodia nei ruoli transitori speciali per la promozione al grado superiore di sorvegliante è ridotto, da 15 a 10 anni, per gli agenti di custodia decorati di medaglia d'oro al valore militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma » (N. 354).

PRE SIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Visto il Regio decreto 31 ottobre 1923, numero 2492;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, soppresso in virtù dell'art. 4 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, è ripristinato dalla data del presente decreto, come istituto superiore alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Per il funzionamento del predetto Istituto, lo Stato assegna il contributo di annue lire 25,000 già stanziato a favore della soppressa scuola superiore di medicina veterinaria di Parma.

Mediante successivi accordi con gli Enti locali saranno determinati i contributi di questi nelle spese di sistemazione edilizia e di dotazione di materiale scientifico e tecnico, nonchè in quelle annuali per il funzionamento dell'Istituto, senza alcun maggiore impegno finanziario da parte dello Stato.

Il materiale didattico, sperimentale e librario del soppresso Istituto superiore di medicina veterinaria rimane in dotazione dell'Istituto ripristinato.

Art. 3.

Il Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma concorrerà al riparto del personale di cui agli articoli 6 e 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2492.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Ita-

lia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

NAVA

DE STEFANI.

V. ... Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale:

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Arlotta, Auteri Berrettà.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Battaglieri, Bellini, Beneventano, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonin, Bonzani, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Bersalino, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Cappello, Campostrini, Carissimo, Casati, Cassis, Catellani, Cattaneo, Cavallero, Cesareo, Cher-

sich, Chiappelli, Chimienti, Cipelli, Cippico, Cirincione, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Figoli, Fracassi,

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gatti, Gavazzi, Gentile, Giardino, Gignori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Marghieri, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Novaro, Nuvoioni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Pitacco, Podestà, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Raina, Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Sanminiattelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Setti, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tommasi, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappa, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 143, relativo all'ordinamento dell'Alto Comando della Regia Aeronautica (N. 507):

Senatori votanti	221
Favorevoli	202
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'Arma dei Carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'Arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali e si stabilisce la tabella organica dei Commissari di leva del ruolo ad esaurimento (N. 524):

Senatori votanti	221
Favorevoli	202
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale (N. 74):

Senatori votanti	221
Favorevoli	204
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, relativo alla destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 (N. 379):

Senatori votanti	221
Favorevoli	210
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle Legioni libiche permanenti di Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (N. 450):

Senatori votanti	221
Favorevoli	197
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di lire 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle Cliniche chirurgica e dermosiflopatica della R. Università di Padova (N. 452):

Senatori votanti	221
Favorevoli	200
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità (N. 454):

Senatori votanti	221
Favorevoli	205
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il

ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma (N. 354):

Senatori votanti	221
Favorevoli	207
Contrari	14

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli istituti d'antichità e di arte » (N. 476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli istituti di antichità e d'arte ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli istituti di antichità e d'arte.

Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 182, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del n. 37 del 15 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta le legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2^a);

Veduto il Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862;

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 21 agosto 1922, n. 1522;

Veduto il Regio decreto 7 ottobre 1923, numero 2419;

Veduto il nostro decreto-legge 22 maggio 1924, n. 743;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessuno potrà essere ammesso alla visita degli istituti d'antichità e d'arte dello Stato se non consegnando volta per volta un biglietto d'ingresso.

Il rilascio dei biglietti d'ingresso, a pagamento o gratuiti, dovrà avvenire o dietro pagamento del prezzo o dietro consegna di speciali buoni, scontrini, tagliandi, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto col ministro per le finanze.

Art. 2.

Col regolamento di cui all'articolo precedente, potranno essere istituiti biglietti di abbonamento per comitive di studenti ed insegnanti stranieri in viaggio d'istruzione nonché biglietti circolari individuali validi per una parte degli istituti d'antichità e d'arte dello Stato.

I tipi ed i prezzi di tali biglietti potranno essere successivamente modificati con decreti Reali su proposta del ministro per l'istruzione di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

La direzione generale delle antichità e belle arti potrà, con contratto, affidare all'Ente nazionale per le industrie turistiche e ad agenzie di viaggio la vendita dei biglietti d'ingresso ed il rilascio dei biglietti gratuiti.

Le clausole contrattuali potranno essere stabilite anche in deroga alla legge ed al regolamento sulla contabilità generale dello Stato, previ accordi col ministro per le finanze.

In ogni caso però le provvigioni che saranno stabilite a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e delle agenzie di viaggio, non dovranno essere a carico dello Stato.

Art. 4.

La concessione delle tessere di libero ingresso, soggette o non a tassa, sarà fatta esclusi-

sivamente dalla direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 5.

Le guide provviste di tessera, a norma dell'art. 17 del regolamento 21 agosto 1922, numero 1522, dovranno, oltre la tassa annuale, pagare, di volta in volta, per la visita degli istituti d'antichità e d'arte per i quali la loro tessera è valida, una tassa d'ingresso, nella misura che sarà stabilita col regolamento.

Successivamente la misura di tale tassa potrà essere modificata con decreto Reale, su proposta del ministro per l'istruzione di concerto con quello per le finanze.

Qualora venga aumentata la misura attuale delle tasse d'ingresso, sarà corrispondentemente modificata, la misura della tassa per il rilascio di tessere per guide.

Art. 6.

I soprintendenti, in via assolutamente eccezionale e riferendone immediatamente volta per volta alla Direzione generale per le antichità e belle arti, potranno accordare ad autorevoli personalità italiane o straniere permessi speciali d'ingresso gratuito validi per un mese e per i soli istituti compresi nella circoscrizione della soprintendenza.

La Direzione generale delle antichità e belle arti potrà fare tale concessione per qualunque località.

Art. 7.

È abrogato il Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2419.

I senatori ed i deputati, al Parlamento saranno, su richiesta degli uffici di segreteria delle due Camere, provvisti di tessera di libero ingresso che sarà permanente per i senatori e valida per la durata della legislatura per i deputati.

Art. 8.

I membri dell'Accademia d'Italia hanno diritto alla tessera permanente di libero ingresso, con esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 9.

Con decreti Reali su proposta del ministro per l'istruzione pubblica di concerto con quello per le finanze potranno essere istituite tasse d'ingresso nei luoghi di proprietà demaniale da cui o in cui si goda la vista di bellezze naturali.

Con gli stessi decreti saranno stabilite, se necessario, le particolari modalità per la riscossione di tali tasse ed i controlli relativi.

Art. 10.

Sono abrogati il comma c) dell'art. 2 della legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2^a) e tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, col regolamento di cui all'art. 1, le disposizioni complementari, eventualmente necessarie sul servizio di riscossione delle tasse d'ingresso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

FEDELE

VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 208, concernente l'istituzione di corsi speciali per sperimentare differenziazioni didattiche nei corsi elementare e preparatorio ». (N. 496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 208, concernente l'istituzione di corsi speciali per sperimentare differenziazioni didattiche nei corsi elementare e preparatorio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 208, concernente l'istituzione di corsi speciali per sperimentare differenziazioni didattiche nei corsi elementare e preparatorio.

Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 15 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato col Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di autorizzare presso enti morali, che riterrà idonei, corsi biennali e corsi annuali di durata non inferiore a sei mesi per sperimentare differenziazioni didattiche nel corso preparatorio e nel corso elementare.

Il Ministero si riserva la facoltà di concorrere allo svolgimento di tali corsi con appositi

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1926

contributi, su motivata domanda degli enti interessati ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 2.

Per l'ammissione ai suddetti corsi è richiesto il titolo legale di abilitazione all'insegnamento elementare e, limitatamente a quelli del grado preparatorio, il lodevole servizio prestato per almeno un quinquennio in scuole materne comunque denominate o mantenute, anche se gli aspiranti siano forniti del titolo prescritto per l'ammissione ai corsi estivi ed alle Regie scuole di metodo.

Art. 3.

I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce gli orari, i programmi, la vigilanza e le prove finali di esame per il rilascio del titolo.

Art. 4.

Per un quinquennio, a decorrere dal 1° febbraio 1926, potranno essere ammessi alle prove finali per conseguire il titolo tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, anche se non siano stati iscritti ai corsi di cui trattasi o non li abbiano frequentati.

Art. 5.

Il titolo che viene rilasciato in seguito alle prove d'esame abilita all'insegnamento negli istituti pre-scolastici e nelle scuole elementari nelle quali si esperimenti un indirizzo didattico differenziato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
FEDELE

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare » (N. 436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare.

Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 131, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 11 febbraio 1926, n. 34.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 22 febbraio 1925, numero 428;

Visto l'articolo 228 del Regio decreto 22 gen-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1926

naio 1925, n. 432, che approva il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La quota di concorso dell'erario dello Stato al comune di Fiume della provincia del Carnaro, il quale conserva l'autonomia scolastica, è aumentata per l'esercizio finanziario 1924-1925 da lire 7 a lire 10 per ogni abitante, secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

FEDELE

VOLPI

V — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume » (N. 438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume.

*Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 marzo 1926, n. 62.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, e col ministro dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le attività del bilancio di liquidazione dell'antico stato di Fiume, nei limiti delle somme da accertare definitivamente, e con effetto dal 1° luglio 1925, sono da impiegare col seguente ordine di precedenza :

- a) al pagamento delle passività della liquidazione medesima ;
- b) alla dotazione delle istituzioni di beneficenza della città di Fiume ;
- c) al pagamento del compenso per un abbuono sulle obbligazioni espresse in corone serbo-croato-slovene di prima timbratura, posteriori al 7 ottobre 1919, vigenti al 31 dicembre 1923 e contratte con le banche che hanno sede o succursale a Fiume, ai sensi delle successive disposizioni di questo decreto.

Art. 2.

Sulle attività di cui al precedente art. 1, è assegnata alle istituzioni di beneficenza di Fiume la somma di 9 milioni, ripartita come segue :

1°) Istituenda Congregazione di carità	L.	400,000
2°) Ricovero per inabili al lavoro e orfanotrofio « Fratelli Branchetta »	»	5,000,000
3°) Ospedale civico	»	1,500,000
4°) Asilo di carità per l'infanzia	»	400,000
5°) Patronato scolastico	»	300,000
6°) Nido d'Annunzio	»	100,000
7°) Fondazione città di Fiume per colonie infantili ma- rine e montane	»	1,300,000

Il ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, può concentrare in tutto od in parte le predette istituzioni di beneficenza nella erigenda Congregazione di carità.

Art. 3.

Fermo restando il ragguaglio di lire 0,07 per ogni corona serbo-croato-slovena, disposto dalla lettera *d*) dell'art. 6 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235, per le obbligazioni espresse in corone serbo-croato-slovene di prima timbratura posteriori al 7 ottobre 1919, le Banche aventi sede o succursali nella città di Fiume sono tenute a concedere un abbuono di lire 0,03 per corona serbo-croato-slovena, sulla rimanenza al 31 dicembre 1923 delle obbligazioni predette, già assoggettate al conguaglio previsto dall'art. 7 del citato Regio decreto-legge, e da esse contratte con persone fisiche, società commerciali (esclusi gli Istituti bancari e di deposito di qualsiasi natura), consorzi registrati ed enti morali, quando il debitore produca un certificato dell'autorità politica, dal quale risulti la cittadinanza italiana :

- a) del debitore, se si tratti di una persona fisica ;
- b) della maggioranza dei componenti la società, in caso di società in nome collettivo, di società a garanzia limitata, di società in accomandita, o di società di fatto ;
- c) della maggioranza degli amministratori e del presidente, in caso di società anonima o di consorzio registrato.

Art. 4.

Sulle obbligazioni in corone serbo-croato-slovene soggette all'abbuono ai termini del precedente articolo, lo Stato corrisponde alla Banca creditrice, per conto del debitore, un rimborso di lire 0.03 per ogni corona, sulla rimanenza del debito al 31 dicembre 1923, a condizione che essa provi l'avvenuto pagamento in saldo da parte del debitore del residuo di lire 0.04 per ogni corona serbo-croato-slovena, e produca la sua rinuncia agli interessi ed alle provvigioni, calcolati a carico del debitore stesso, dal 1° gennaio 1924 all'atto del pagamento in saldo.

Art. 5.

Lo Stato corrisponde alla Banca creditrice, per conto del debitore, un rimborso di lire 0.03 per ogni corona serbo-croato-slovena sulla rimanenza del debito al 31 dicembre 1923, anche se il debitore non sia in condizioni di pagare il suo debito residuo di lire 0.04 per ogni corona serbo-croato-slovena, e la Banca creditrice deve concedere una ulteriore dilazione di pagamento, sempre quando la Banca stessa assuma l'obbligo di applicare dal 1° gennaio 1924 e non oltre il 1927, al suo credito dilazionato interessi e provvigioni nella misura annua complessiva non superiore all'attuale tasso ufficiale dello sconto aumentato di una lira.

Questo articolo non trova applicazione ai debiti per i quali, in base a regolari contratti, è fissato un termine di restituzione posteriore al 31 dicembre 1927 ed un determinato saggio di interesse valevole per tutta la durata delle obbligazioni. Per tali debiti il rimborso dello Stato è pagato a diminuzione del capitale accertato al 31 dicembre 1923.

Art. 6.

Il rimborso previsto nei precedenti articoli 4 e 5 è dovuto anche sulle somme pagate in conto od a saldo dai debitori dopo il 31 dicembre 1923 sulle obbligazioni alle quali è applicabile l'abbuono di lire 0.03 di cui al precedente articolo 4.

Le spese di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 4 e 5 fanno carico alle attività di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 7.

La somma liquida delle assegnazioni fatte alla Cassa comunale di risparmio della città di Fiume per operazioni di credito fondiario e di credito commerciale dal Governo provvisorio e da altre autorità dello antico Stato fiumano e quelle che si renderanno liquide sino a raggiungere un importo massimo complessivo di lire 3 milioni, saranno dalla predetta Cassa di risparmio, per un periodo di tempo non eccedente i 10 anni, impiegate in sovvenzioni ad un interesse non superiore al 6 per cento a favore delle ditte industriali e commerciali fiumane, che, pur essendo meritevoli di assistenza, non sono state in grado di offrire idonee garanzie reali per i mutui previsti dal Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, e dal decreto ministeriale 20 ottobre 1925, n. 105349.

La Cassa comunale di risparmio di Fiume è direttamente responsabile verso lo Stato delle operazioni compiute, e corrisponde l'interesse del 5 per cento sulla somma a sua disposizione, nei limiti di cui al primo comma di questo articolo.

Con decreto del ministro delle finanze verranno stabilite le norme per tali operazioni e sarà approvato l'atto impegnativo della Cassa comunale di risparmio di Fiume.

Art. 8.

In caso di insufficienza dei mezzi provenienti dal bilancio di liquidazione dell'antico Stato di Fiume per costituire la somma di cui all'articolo 2 di questo decreto, essa sarà integrata, sino alla concorrenza di lire 2,400,000, con il fondo di 3 milioni previsto nel precedente articolo 7.

La Cassa comunale di risparmio della città di Fiume è direttamente responsabile verso gli istituti di pubblica beneficenza, ai quali sia assegnata una quota parte della somma di cui al primo comma di questo articolo, e ad essi corrisponderà l'interesse del 5 per cento, rimanendo, per altro, fermo l'obbligo degli investimenti stabiliti nel citato articolo 7.

Art. 9.

Il ministro delle finanze con suoi decreti stabilirà quanto necessita per l'esecuzione di questo decreto-legge e per la definitiva liquidazione della gestione di stralcio dell'antico Stato fiumano.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno, chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinarmento edilizio del comune di Salsomaggiore » (N. 459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinarmento edilizio del comune di Salsomaggiore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* N. 459).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Salsomaggiore è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione

igienico-edilizia di quella stazione di cura che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'articolo 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di 10,000 abitanti almeno.

(Approvato).

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del piano regolatore di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinarmento edilizio del comune di Bagni della Porretta » (N. 489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinarmento edilizio del comune di Bagni della Porretta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 489).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Comune di Bagni della Porretta è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienico-edilizia di quella stazione di cura termale, che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente l'esistenza di una popolazione riunita di diecimila abitanti almeno.

(Approvato).

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del piano regolatore edilizio di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinanza edilizio del comune di Salò » (N. 490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento edilizio del comune di Salò ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 490).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Salò è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienica edilizia e di ampliamento di quella stazione climatica e di cura, che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di 10 mila abitanti almeno.

(Approvato).

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del detto piano regolatore, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari » (N. 497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari.

Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 61 del 16 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla costruzione di case popolari da cedere in proprietà;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze, dell'economia nazionale e delle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni da stanziarsi per 50 milioni di lire nell'esercizio in corso ed in eguale misura in quello successivo, per concorso dello Stato nella costruzione di case popolari eseguite da comuni e dagli istituti autonomi ed enti morali per case popolari di cui al n. 3 dell'art. 7 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e da cedere in proprietà anche in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e dei rispettivi statuti, a singoli privati.

Art. 2.

Alla assegnazione del concorso statale a favore dei singoli comuni od enti di cui all'art. 1 si provvederà mediante decreto del ministro dei lavori pubblici in base alle domande che verranno presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ove risulti una ulteriore disponibilità sui fondi stanziati, potranno essere prese in esame anche le domande presentate successivamente.

Le domande predette dovranno essere corredate dai documenti necessari a comprovare la disponibilità dei fondi necessari per le costruzioni.

Qualora l'Ente assegnatario non abbia iniziate le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione dei pro-

getti, decadrà senz'altro dalla assegnazione del concorso statale.

Art. 3.

Il concorso dello Stato sarà ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni su di esse eseguite, e sarà corrisposto per una metà allo inizio dei lavori debitamente accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l'altra metà alla ultimazione di essi in base al certificato rilasciato dagli uffici del Genio civile, i quali dovranno constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati in conformità di quanto prescrive l'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

I comuni, gli istituti e gli enti indicati nei precedente art. 1 sono autorizzati a vendere, ovvero ad assegnare in affitto con aggiunto patto di futura stipulazione di vendita, allo stesso inquilino ed ai suoi eredi, gli appartamenti costruiti in qualsiasi tempo.

Il trasferimento effettivo della proprietà avrà luogo col contratto di compra-vendita allo scadere della locazione il cui periodo di durata non potrà superare i venti anni.

Qualora nel corso della locazione l'inquilino non osservi tutte le norme imposte per l'inquilinato, perderà, a titolo di penale, le somme da esso eventualmente versate in conto acquisto senza pregiudizio dello sfratto.

Art. 5.

Le predette costruzioni, perchè possano godere del concorso dello Stato, dovranno essere eseguite in base a progetti regolarmente approvati dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193. Ciascuno edificio dovrà comprendere appartamenti composti normalmente di non oltre tre vani ed eccezionalmente anche di un maggior numero non eccedente peraltro i cinque vani, oltre i locali accessori e di servizio e rispondere alle altre caratteristiche previste dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857.

Art. 6.

Gli interessi dei mutui contratti ai fini del presente decreto saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile e tutti gli atti da stipulare per la costruzione e l'assegnazione in proprietà degli alloggi godranno delle facilitazioni di cui all'articolo 28 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193.

Art. 7.

Alle case popolari, di cui al presente decreto, è estesa la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte per 25 anni, giusta il primo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548.

Art. 8.

Per il trasporto di tutti i materiali destinati alla costruzione delle case di cui al presente decreto sarà concessa la riduzione del 50 per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. A tal'uopo i comuni e gli enti interessati dovranno far pervenire le rispettive domande al Ministero dei lavori pubblici, che le trasmetterà col suo parere al competente Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Gli schemi-tipo dei compromessi e dei contratti da stipulare tra gli enti costruttori e i singoli privati saranno approvati preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Tutti gli Enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi dagli Enti costruttori indicati nell'articolo 1 del presente decreto, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente alla annualità dovuta dagli Enti costruttori, al netto del contributo statale e di quello eventualmente concesso dai comuni.

Gli Enti finanziatori saranno inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento, secondo il calcolo anzidetto.

Per la riduzione e cancellazione di ipoteca la tassa ipotecaria è ridotta al quarto della misura normale.

Art. 11.

Allo scopo di promuovere e coordinare l'azione degli istituti od enti autonomi per case popolari, sarà nominata dal ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro delle finanze, una Commissione permanente composta di cinque membri scelti tra i presidenti dei principali istituti per case popolari.

Art. 12.

Nella tabella annessa al Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, è istituita la seguente voce:

Concorso dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati, lire 100,000,000.

Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso e per quello 1926-27.

L'assegnazione di spesa e gli stanziamenti di fondi di cui al presente articolo debbono considerarsi all'infuori dei limiti stabiliti con gli articoli 1 e 4 del Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 13.

Le disposizioni di cui ai comma 4, 5 e 6 dell'articolo 23 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, cessano di aver vigore quando sia saldato il prezzo di riscatto, ferma restando però, in ogni caso, la corresponsione del contributo continuativo concesso all'Ente mutuante da parte dello Stato.

I soci delle cooperative edilizie od i loro eredi che effettuino il riscatto dell'alloggio non potranno farne alienazione se non sia trascorso almeno un triennio dalla data dell'avvenuto saldo del prezzo di riscatto e se non siano osservate le norme che saranno stabilite a questo fine con decreto del ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, la cui esecuzione verrà affidata alla Cassa depositi e prestiti.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1926

I soci delle cooperative edilizie o i loro eredi, anche quando si siano avvalsi della facoltà di riscatto, non potranno ottenere nessun'altra concessione di alloggio comunque costruito con contributo o concorso dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 14.

Mano a mano che si effettuino i riscatti autorizzati a norma del precedente articolo 13, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio istituto, e nei limiti delle disponibilità provenienti dai riscatti medesimi.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
GIURIATI
VOLPI
BELLUZZO
CIANO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ho chiesto di parlare per illustrare alcune critiche da me fatte al decreto-legge 10 marzo 1926, in seno all'Ufficio centrale. Non intendo con ciò di proporle la disapprovazione, perchè trattasi di stanziamenti di bilancio in parte almeno già approvati e di impegni presi con terzi. Ma forse

le mie osservazioni potranno servire per altri casi che potranno presentarsi.

Questo decreto ribadisce anzitutto i caratteri della casa popolare ed esclude dal beneficio le case economiche o di lusso. Benissimo. Già il precedente decreto 30 agosto 1925, n. 1548, in una dettagliata relazione metteva in evidenza come l'esenzione dall'imposta fabbricati data con decreto legge 8 marzo 1923, a tutte le costruzioni, fosse andata quasi esclusivamente a beneficio dell'edilizia di lusso frustrando lo scopo della legge, come era del resto da prevedere. Così i sussidi statali deliberati negli anni 1919-1921 avevano in pratica favorito non la casa popolare, ma la casa economica che talvolta aveva assunto proporzioni lussuose.

Si definisce l'abitazione popolare come quella che è composta di soli tre vani oltre gli accessori, cucina, ripostigli ecc.

È da tener presente che in materia di costruzioni gli impresari ricorrono talvolta a trucchi per i quali il progetto viene presentato con un certo numero di vani ma, finiti i lavori, questi vani si possono aumentare grazie a tramezzi, paratie ecc. I ripostigli possono aggiustarsi e servire come vani di abitazione. Inoltre il decreto stabilisce che eccezionalmente — (non sappiamo però in che consistano queste eccezioni e non vorrei diventassero troppo frequenti) — si possono fare due vani in più.

Allora i 3 vani, compresa la cucina e compresi i vani aggiunti per gli abusi e quelli per le eccezioni, possono diventare 7 o 8. Così non abbiamo più la casa popolare; abbiamo nuovamente l'alloggio economico, così detto economico, al quale verrà dato molto impulso perchè molti saranno gli aspiranti a causa dei forti vantaggi cui ad esso conferisce la legge.

Io credo che per una giovane famiglia, per parecchi anni sia sufficiente un appartamento composto di una cucina e di due stanze da letto; dopo 7 od 8 anni, se la famiglia sarà cresciuta provvederà a cambiare casa.

La famiglia modesta, tanto più se è proprietaria dell'appartamento ove vive è quasi avvinta alla sua casa, e non la cambia. Dapprima sarà troppo grande e vi sarà incentivo al subaffitto; poi col crescere dei figli potrà diventare troppo piccola; e la famiglia vi si

adatterà con inconvenienti ed angustie. Gli appartamenti grandi, quando v'è deficienza di alloggi, sviluppano la coabitazione causa dei peggiori mali che affliggono la popolazione urbana, occasione di reati, insidia della salute e della moralità delle famiglie.

Si stabilisce ancora che le case possano essere proprietà privata, e con ciò si cambia completamente indirizzo. Infatti il decreto dell'agosto 1925 già ricordato, imponeva in modo assoluto che le case popolari fossero proprietà inalienabile e indivisibile degli enti costruttori e fossero date in affitto.

Ora sorge una questione di diritto, che forse sarà stata risolta, ma sarà bene darne atto: se una cooperativa o un ente costruttore si propone di edificare alloggi da dare in proprietà ai soci, essa può farlo soltanto se ottiene il sussidio di cui è oggetto questo decreto? Se non ottiene il sussidio potrà darli? Dandoli, continuerà a fruire delle facilitazioni speciali; esenzione da imposta per 25 anni e via dicendo? Questo non è chiaro.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. È chiarissimo, soltanto che non si ammette più il finanziamento delle cooperative. Il finanziamento della cooperativa non è ammesso dal decreto che lei discute; i sussidi sono dati unicamente ai comuni e agli enti costruttori.

RICCI FEDERICO. Mi pareva dal testo del decreto che non tutte le cooperative fossero escluse. Comunque prendo atto di questa dichiarazione del ministro e ringrazio. Ma l'obiezione resta egualmente. Possono i comuni e gli istituti cedere gli alloggi in proprietà se non ottengono il sussidio?

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Anche questo è detto nel decreto.

RICCI FEDERICO. La proprietà privata della casa popolare (già ebbi occasione di trattare questo argomento nel maggio del 1925), non credo sia da promuoversi. Dati i fortissimi sacrifici che fa lo Stato o il comune per queste case, e il numero esiguo, di coloro che ne possono profittare, si viene a commettere anzitutto una ingiustizia verso gli esclusi. È poi chiaro che se lo Stato o il comune costruiscono una casa per una categoria di dipendenti, hanno interesse che essa resti adibita sempre quale alloggio dei dipendenti stessi e non passi in proprietà di terzi, allorquando

l'inquilino cesserà di avere tale qualità. In tal caso bisognerebbe rinnovare continuamente le costruzioni per i nuovi impiegati, sarebbe reso sempre più difficile il trasloco dei funzionari; ed avremmo una crescente tendenza verso l'urbanesimo.

Di più quando dopo qualche anno l'appartamento sarà divenuto proprietà libera e disponibile, sappiamo come sarà venduto? ed a chi? Abbiamo, ad esempio, la certezza che non avvenga che in un caseggiato di 50 o 60 appartamenti uno di essi vada in mano di qualche famiglia immorale e non si inquinino tutto l'abitato? Quale salvaguardia troveremo per le famiglie?

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. La nuova legge di pubblica sicurezza.

RICCI FEDERICO. Onorevole Presidente, essa non sarà sempre sufficiente.

Il decreto contiene vantaggi di indole generale come l'esenzione venticinquennale per le sole case popolari e altre facilitazioni fiscali sulle quali nulla v'è da dire.

Una cosa merita forse di essere discussa, sebbene non risulti esplicitamente da questo decreto-legge; si tratta della cessione gratuita dalle aree demaniali.

Io credo sia bene che lo Stato e così anche il comune vendano sempre le aree demaniali al migliore offerente; e se vuole aiutare le case popolari, le aiuti stabilendo in bilancio una determinata somma. Si sappia quanto è il sacrificio, ma non avvenga che determinati aggruppamenti di persone, golose di un'area in una certa località, riescano a sottrarla a destinazione forse migliore e più utile e la trasformino in proprietà privata. Vi sono esempi, negli anni 1921 e 1922, i quali dimostrano come si sia abusato.

Credo poi che l'esonero dai dazi doganali dei materiali da costruzione, sia stato abolito. Se non è abolito, io attiro anche su questo l'attenzione dello onorevole ministro...

Voce. È abolito.

RICCI FEDERICO. Allora tanto meglio, era un piccolo vantaggio di circa 200 lire per ambiente sopra un costo di lire 10,000 e più, che vulnerava una grave questione di principio; ed era alla portata soltanto di poche grosse imprese.

E veniamo alla parte più importante di questo decreto.

Si stanziavano 100 milioni di lire su due bilanci: tassativamente il 20 % del valore delle costruzioni. Dunque si presume che possano beneficiare di questo decreto tante case per 500 milioni di lire. Valutando all'ingrosso a 50 mila lire un alloggio, sarebbero 10 mila alloggi: 5000 in un anno e 5000 nell'altro.

Se pensiamo a quanto può essere il bisogno di case popolari, ci troviamo di fronte a cifre enormemente più elevate. La popolazione che potrà essere interessata a questo decreto cioè quella delle maggiori città ed anche di cittadine con 40 o 50 mila abitanti, può aggirarsi intorno a 10 milioni. Si ha un aumento annuale in media di 1.50 %; sono 150 mila abitanti che crescono annualmente nella popolazione urbana, vale a dire 30 o 35 mila famiglie a cui bisogna dare alloggio, in grandissima parte, almeno la metà, famiglie modeste. Poi si deve aggiungere il bisogno di alloggio che si produce per l'esecuzione di piani regolatori, per il dislocamento cagionato dall'estendersi nel centro delle città degli uffici privati e pubblici, di società ecc.: infine quando noi avessimo fronteggiato tutti questi bisogni, resterebbero quelli corrispondenti all'arretrato, cioè alle cattive condizioni di abitazione che si sono venute formando durante tutti questi anni. Per parlare di cose a me note, potrei citare le cifre di Genova.

Genova aveva nel 1911, 16,134 famiglie conviventi in 7404 alloggi; nel 1921 queste famiglie era 36,087, conviventi in 15,359 alloggi. Quando noi avessimo semplicemente fronteggiato il bisogno corrispondente al coefficiente di aumento annuale non avremmo migliorate le condizioni ma soltanto impedito un peggioramento. Se vogliamo fare qualche cosa di efficace, dobbiamo andare verso un miglioramento; ed allora di fronte al fabbisogno per lo meno di 40 mila alloggi per qualche anno e poi di circa 35 mila, che cosa sono i 5 mila alloggi per due anni di cui nel decreto oggi in discussione?

La limitazione così forte della cifra dei beneficiari di fronte a coloro che domandano, l'intensità del beneficio a danno dell'estensione, produrrà una sperequazione dannosa e ingiusta. Ma avrà anche un altro effetto: quello

di distogliere dalla costruzione coloro che non possono avere sussidii, perchè sarebbero obbligati a mettere sul mercato, case a prezzi enormemente più alti di quelle sussidiate, e rischierebbero di avere contraria la pubblica opinione male informata e pronta sempre ad accusare di strozzinaggio il padrone di casa. E probabilmente saranno indotti ad astenersi e a differire dalla speranza che il sussidio sia allargato mercè nuovi e più forti assegni. Avremo così continue domande, continue pressioni, come avvenne nel 1920 e nel 1921, quando coloro che non erano sussidiati aspettavano, raccomandavano, premevano ed il sussidio generalmente veniva.

La difficoltà maggiore per altro sarà la distribuzione del concorso statale tra i richiedenti. Dice il decreto che il ministro dei lavori pubblici farà la distribuzione, ma non indica con quali criteri. Io non vorrei (ho già avuto assicurazioni che ciò non accadrà, ma voglio comunque dire il mio pensiero al riguardo) io non vorrei che si ripetesse quello che è già avvenuto nel passato. Allora, nel 1921, avvenne una enormità. Fu fatto un decreto in data del novembre 1921, il quale stabiliva che i sussidii dello Stato che figurano ora in bilancio per 73 milioni annuali per la durata di un ventennio dovevano essere distribuiti fra i postulanti, non in ragione del bisogno, non in ragione delle richieste che sarebbero state presentate dopo la promulgazione di quel decreto, ma in ragione delle domande che fossero pervenute al Ministero sette mesi prima e cioè nel marzo, domande che dovevano essere documentate relativamente al finanziamento. Orbene, siccome pochi nel marzo avevano preveduto che a 7 mesi di distanza si sarebbe fatto un decreto catenaccio di questo genere, si trovò che determinate città, o meglio cooperative di determinate città, avevano assorbito la massima parte, anzi la quasi totalità dei fondi disponibili. Ad esempio il Lazio aveva assorbito 55.14 %. Invece al Piemonte è dato soltanto 1.44 %, alla Lombardia 10.46 %, alla Liguria 2.74 %; al Veneto 6.66 %, all'Emilia 5.10 %, alla Toscana 3.12 %, alle Marche 2.16, all'Umbria 0.14, agli Abruzzi 0.66, alla Campania 6.58, alla Sicilia 3.24, alle Puglie 1.34, alla Sardegna 0.40 e mi dispenso dal citare il resto.

Io credo che una selezione anteriore a quella che potrà fare il Governo, verrà dal fatto del finanziamento, poichè la legge dice che anche adesso si prenderanno in considerazione solo le domande corredate dalla dimostrazione del finanziamento. Ora il finanziamento non è cosa facile. Pochi riescono ad ottenerlo dalla Cassa depositi e prestiti o da altri Istituti parastatali risiedenti nella capitale e lo ottengono a condizioni molto buone e cioè al 5 o al 6 %; mentre nel 1921 l'ottenevano al 4 e qualche volta anche al 3 %.

Probabilmente coloro che hanno già ottenuto il finanziamento e che perciò potranno fare domanda saranno pochi ed il Ministero non potrà far altro che assegnare il sussidio a costoro. Io domando: è giusto che coloro che hanno già avuto il vantaggio di un finanziamento favorevole debbano avere anche un secondo vantaggio col sussidio dello Stato? E non sarebbe più giusto dare il sussidio a coloro che non hanno potuto ottenere il finanziamento di favore? Mentre l'interesse corrente del mercato è almeno 8 %, chi è favorito dalla Cassa depositi e prestiti non paga più del 5 o del 6 %. Ed a chi è già così favorito, diamo senza ragione un secondo favore. Così stando le cose, io penso che il sussidio si dovrebbe concedere proporzionalmente al bisogno e all'incremento della popolazione e che se si vuole discriminare tra le varie domande, si dovrebbe escludere coloro che hanno già ottenuto un finanziamento favorevole. Se così non si fa, i costruttori restano divisi in due categorie: una avrà la fortuna di costruire le case con un finanziamento al 5 o al 6 %, cui dovrà aggiungersi il beneficio del sussidio statale; e darà gli appartamenti in proprietà privata l'altra dovrà pagare almeno 8 %, e non avrà sussidio, sicchè realizzerà un costo di costruzione quasi doppio.

Ignoro, ripeto, come sia precisamente fatto questo nuovo contingentamento, e sarò grato all'onorevole ministro se vorrà darci al riguardo qualche dettaglio. Conosco soltanto le cifre relative alla grande Genova, la quale conta una popolazione di 588,000 abitanti.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. 634 mila.

RICCI FEDERICO. ...e cioè una popolazione quasi pari a quella di Roma...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ottocento-quarantaduemila!

RICCI FEDERICO. ...se consideriamo la popolazione residente che è quella che interessa, e non già la popolazione occasionale e fluttuante. Alla grande Genova, sopra un totale di 100 milioni sono state assegnate solamente 2,530,000 lire corrispondenti a tante costruzioni per 12,650,000 lire, cioè 1200 vani, serbandosi lo stesso coefficiente di contingentamento del 1921. Che cosa sono 1200 vani? Solamente le domande di appartamenti giacenti presso l'istituto per le case popolari raggiungono — per l'antica città di Genova — le 3950 cioè implicano circa 15000 vani e sono cresciute in ragione di 500 o 600 all'anno dal 1918 a questa parte. Cito documenti ortodossi, perchè la relazione sulla grande Genova, e quella dell'istituto case popolari sono opera dell'on. Broccardi, e fra i consiglieri dell'istituto c'è l'on. Pala, attuale sottosegretario alle comunicazioni, che deve conoscere questa pratica meglio di me.

È avvenuta un'altra enormità. Alcuni comuni impegnatisi in costruzioni edilizie popolari in seguito a promesse di finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, e di sussidio deliberato con decreto ministeriale, si videro poi, all'atto pratico, negato il finanziamento allegandosi mancanza di fondi. Essi proseguirono egualmente nelle costruzioni finanziandosi con emissione di obbligazioni, il che rappresenta un interesse di 8 % all'anno invece di 5 %. Richiesero che il Governo versasse il sussidio già deliberato; ma il Governo lo negò prestando la mancata concessione di mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. Sicchè non solo il Governo e gli istituti parastatali nulla hanno dato; ma anzi da parte del fisco si specula sul fatto, perchè si percepisce la tassa di ricchezza mobile sulle obbligazioni.

Tali obbligazioni comunali, quando sostituiscono un finanziamento che di regola vien fatto dalla Cassa depositi e prestiti, e servono per lavori specialmente promossi e raccomandati dallo Stato (come case, scuole, acquedotti) dovrebbero essere esenti da tassa di ricchezza mobile. L'esenzione era stata accordata con decreto 23 ottobre 1922, ma fu tolta il 4 marzo 1923. Forse i nuovi provvedimenti del set-

tembre 1926 che sopprimono la tassazione delle obbligazioni degli enti pubblici e privati, ristabiliscono implicitamente tale esenzione, ma per l'avvenire e non con effetto retroattivo. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo su questa ingiustizia, affinché si vegga se non sia possibile fare un trattamento speciale a quei titoli già emessi, ovvero dare un compenso a quei comuni. È, ripeto, questione di equità; trattasi di non infliggere una punizione a chi ha lavorato con fiducia, senza nulla pretendere, senza nulla avere.

Non ho altre osservazioni da fare. Auguro che ove si debban fare altri decreti sull'argomento, il carattere dell'appartamentino veramente popolare sia bene stabilito e mantenuto, che la proprietà resti all'ente pubblico costruttore, e che i contributi dello Stato e i finanziamenti di favore sian fatti in proporzione del bisogno, o dell'incremento di popolazione o delle domande.

Presentazione di disegni di legge.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato del Regno il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo Stretto di Messina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle Comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge sulla costruzione di case popolari.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli senatori. Il senatore Ricci ha mosso molte obiezioni a questo

disegno di legge, sviluppando le osservazioni e le critiche che ebbe già a fare in seno all'Ufficio centrale, quando, a suo tempo, fu esaminato il disegno di legge. Io mi sforzerò di riassumere queste obiezioni, che del resto furono in parte già esaminate e confutate nella relazione dell'Ufficio centrale.

Le critiche mosse dal senatore Ricci possono raggrupparsi in due categorie. Alcune toccano la sostanza del decreto che si tratta di convertire in legge, e anzi eccedono i limiti dello stesso decreto, e si estendono a tutta la legislazione sulle case popolari. Altre critiche riguardano invece il contingentamento, ossia il metodo di applicazione del decreto. Quanto alle obiezioni che toccano la sostanza del decreto, le riassumerò, soffermandomi sulle principali.

La prima obiezione che si fa è questa: il provvedimento col quale si concede il finanziamento di 100 milioni è insufficiente, perchè, trattandosi di un provvedimento che riguarda tutto il territorio dello Stato, non potrà che soddisfare un numero molto esiguo di necessità, per modo che molte altre dovranno rimanere insoddisfatte. Si osserva, in secondo luogo, che questo provvedimento potrebbe avere un effetto negativo, quasi direi opposto a quello voluto, in quanto non si potranno contentare che poche richieste, mentre le altre resteranno insoddisfatte, con la conseguenza di scoraggiare le iniziative tendenti alla costruzione di case e che dovranno sottostare a condizioni più onerose.

Si è infine avanzata una questione di carattere generale, relativa cioè al numero di vani delle case popolari, e soprattutto al sistema a proprietà individuale o a proprietà dell'istituto col sistema dei soli affitti.

Circa il primo punto della insufficienza del provvedimento, osservo che il Governo non ha mai pensato di risolvere completamente con questo decreto la crisi delle abitazioni. Il Governo ha stanziato 100 milioni di contributo, i quali, rappresentando il 20 per cento delle spese di costruzione, renderanno possibile la costruzione di mezzo miliardo di case. Questa cifra non è certamente enorme, ma è sempre qualcosa che può giovare.

Quanto all'altra obiezione nel senso, cioè, che il provvedimento possa produrre l'effetto

opposto a quello voluto, mi permetto osservare al senatore Ricci che questa obiezione mi sembra in contrasto con la prima, poichè se il provvedimento è insufficiente, vuol dire che sopravvivono tali necessità da mantenere, anzichè eliminare, lo stimolo alle costruzioni.

Bisogna poi considerare che si tratta di un beneficio limitato ad una categoria determinata di case, le case popolari; quindi non riguarda tutte le altre costruzioni, nemmeno quelle economiche. Pertanto il dire che il provvedimento può scoraggiare le altre iniziative, mi pare che sia cosa che non risponda alla realtà.

Nè va dimenticato che questo provvedimento non deve essere guardato isolatamente, ma deve essere considerato per quello che è, ossia un provvedimento integratore di tutte le altre provvidenze che sono state adottate e si stanno adottando dal Governo per venire in aiuto della crisi delle abitazioni, provvidenze che vanno dalla costruzione delle case popolari, alla concessione di contributi alle cooperative di impiegati, a proprietà individuale, e alla costituzione recente dell'Istituto delle case per gl'impiegati.

Bisogna poi ricordare che nel passato abbiamo avuto l'esenzione dai tributi fondiari, esenzione che oggi è soltanto limitata, non abolita: si è mantenuta per le case popolari e per le case dell'Istituto degli impiegati, e per le altre costruzioni, pur essendosi soppressa, si è accordata una notevole attenuazione per i primi 15 anni.

Se consideriamo adunque questo provvedimento come integratore di tutte le provvidenze adottate dal Governo, e se consideriamo che si tratta di materia economica in cui il Governo stesso deve limitarsi a provvidenze di semplice aiuto e facilitazione, io credo che la legge, che stiamo esaminando, venga efficacemente in aiuto di una categoria di cittadini che hanno maggior bisogno di tutela e che quindi meriti di essere approvata dal Senato.

Resta l'altra questione relativa alla proprietà individuale o meno. Prescindo dalla questione del numero dei vani, perchè in sostanza la legge ha già determinato i requisiti tecnici cui le case devono rispondere. Vuol dire che se all'atto pratico si verificano degli abusi, come

è avvenuto talvolta, sarà il caso di vigilare e provvedere.

Quanto alla questione relativa alla proprietà individuale, appena occorre avvertire che si tratta di un problema grave, perchè vi sono ragioni favorevoli in un senso e nell'altro. Per esempio, la proprietà individuale può dare il beneficio di interessare l'inquilino, specialmente se appartiene alle classi popolari, alla manutenzione della sua casa. Se devo dire il mio parere, dichiaro che in massima non credo encomiabile il metodo della proprietà individuale, quando però si tratta di costruzioni destinate a vantaggio di circoscritte categorie di cittadini, in quanto il legislatore vuole favorire una determinata classe, come gli impiegati dello Stato o di altri pubblici enti. In questo caso, col sistema della proprietà individuale, si corre il rischio di dover, dopo breve giro di anni, continuare a pagare i contributi, mentre gli impiegati sono privi di case, perchè quelle assegnate sono passate ad altre persone.

In conclusione, in massima, sono d'accordo che convenga meglio non adottare il sistema della proprietà individuale, ed infatti il Governo si è ispirato a questo concetto quando ha creato l'Istituto per le case degli impiegati. Quanto però alle case popolari, il criterio che ho più sopra accennato non ha lo stesso valore. Non si tratta di costruzioni destinate a categorie circoscritte, come quelle degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni: qui si tratta di case alle quali per la legge fondamentale sulle case popolari, è ammessa a concorrere, si può dire, la maggioranza della popolazione: è ammessa la categoria numerosa degli operai e dei salariati; sono ammessi gli impiegati che non hanno un determinato stipendio e tutti i salariati dello Stato e degli altri pubblici enti: quindi è una categoria così ampia che l'esperimento si può fare, perchè in sostanza, dato che l'assegnatario ceda la casa o muoia, probabilmente la casa rimarrà sempre in quelle classi che si è voluto favorire.

Quanto alla questione di diritto alla quale accennava il senatore Ricci, il quale si domandava se il decreto sia chiaro o no, a me pare che il decreto sia chiaro, perchè l'art. 17

dice appunto che si deroga alle disposizioni vigenti.

Qui si è voluto fare un esperimento per facilitare la costruzione di case popolari con il contributo dello Stato, ammettendosi il sistema della proprietà individuale. Io penso che la proprietà individuale è ammissibile, quando si tratti di case che ottengono il finanziamento dello Stato: perché, se le case non ottengono il finanziamento dello Stato, rientrano nelle disposizioni di carattere generale.

Io non avrei altro da aggiungere per quel che riguarda le obiezioni fatte a questo provvedimento.

Quanto al contingentamento, questa è una questione che riguarda l'esecuzione del provvedimento e su questo punto risponderà il Governo. Io mi rendo conto del perché si siano favorite di più le grandi città, giacché nelle grandi città i bisogni sono maggiori, specialmente a Roma, dove sono molti salariati e impiegati.

Ad ogni modo, io non so se le assegnazioni siano state fatte per tutti i cento milioni: se non sono state fatte, si potrà tener conto delle raccomandazioni dell'on. Ricci, anche per la Liguria, che difendo un poco anch'io che sono oriundo della Liguria. Sa l'assegnazione è stata fatta, vedrà il Governo, alla stregua dell'esperimento, se non sia il caso di fare qualche ulteriore stanziamento per venire in aiuto di quelle regioni che sono state meno favorite nelle prime assegnazioni.

E con queste osservazioni, confermando le conclusioni espresse dalla grande maggioranza anzi dalla unanimità della Commissione - perché anche il senatore Ricci non si è opposto all'approvazione - raccomando al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, il denso e lucido discorso dell'onorevole relatore potrebbe esimere il ministro da ogni ulteriore insistenza nella discussione di questo disegno di legge; ma non sarà inutile che il Governo richiami al Senato i veri criteri ai quali il disegno di legge si è ispirato.

Nota con molta soddisfazione che le critiche

mosse dall'onorevole senatore Ricci al disegno di legge in massima parte riguardano i criteri e le disposizioni di quella politica che precisamente il Governo fascista ha sempre censurato. Accenno alla legislazione del 1921, a base di cooperative, che ha dato luogo a infiniti abusi dei quali io sono quotidianamente, ancora oggi, vittima innocente. E questa critica è una ragione di soddisfazione precisamente per il Governo fascista il quale, dopo aver sempre combattuto i criteri seguiti dai passati Governi in materia di edilizia popolare, si è sforzato col decreto in esame di dare un nuovo indirizzo alla questione.

L'onorevole senatore Ricci ha evidentemente dimenticato il momento in cui questo disegno di legge è stato emanato: cioè il passaggio dal regime vincolistico in materia di affitti al regime di libera contrattazione. Il Governo, prevedendo che questo passaggio potesse dar uogo a una qualche crisi, ha emanato un provvedimento di indole contingente, inteso a sanare le più urgenti necessità. Quindi tutta la parte della critica dell'onorevole senatore Ricci che riguarda la misura dei contributi fissata dal Governo in 100 milioni e la possibilità, con 100 milioni, di affrontare nelle sue linee generali il problema edilizio in rapporto all'incremento demografico è assolutamente fuori dell'argomento.

Non credo fondate le altre critiche del senatore Ricci, per quanto riflette la definizione della casa popolare ed il numero di vani. Mi permetto di far presente al Senato come con questo provvedimento il Governo abbia preteso che la concessione dei contributi avvenga sotto il controllo e con la garanzia o di un comune o di un Istituto costruttore di case popolari. Mentre con il precedente sistema, che dava alle cooperative una pericolosissima libertà, si sono potuti perpetrare abusi che noi per primi deploriamo, col sistema nostro c'è un ente responsabile che agisce sotto la vigilanza degli organi statali. Anche in questo caso la critica dell'on. Ricci riguarda molto più il passato che il presente.

Qualche preoccupazione ha dimostrato anche l'onorevole relatore in rapporto al problema della possibilità data agli assegnatari di divenire proprietari dell'appartamento; ma spero che tanto l'on. Ricci quanto l'onorevole rela-

tore non avranno mancato di notare quale è la finalità che si è proposta qui il Governo. Con la legislazione in materia di edilizia popolare si è costituito un grosso demanio di case cioè una importante immobilizzazione di capitale. Bisognava smobilizzare questo capitale per rendere possibili, in armonia con il passaggio dal regime vincolistico al regime di libera contrattazione degli affitti, un più intenso scambio e consentire correlativamente agli Istituti costruttori e ai comuni di destinare a nuove costruzioni il ricavato delle vendite.

Non credo dopo ciò che ho detto, di incontrare l'argomento dell'on. Ricci intorno all'ammontare del contributo fissato dal decreto: cento milioni. — Troppo pochi...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Troppi.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Come osserva il Capo del Governo, troppi in rapporto al momento contingente; troppo pochi se il Governo si fosse proposto di affrontare integralmente il problema dell'edilizia popolare e dell'edilizia in genere, in rapporto all'incremento della popolazione.

Quanto alla distribuzione dell'importo fissato dal decreto, posso assicurare l'on. Ricci, che la distribuzione è ormai avvenuta e senza che a me sia pervenuto un solo reclamo, nemmeno dalla sua città. Non ho mancato di distribuire i fondi in rapporto alle richieste e in rapporto alle necessità; e certo anche per Genova è stata usata questa rigorosa giustizia distributiva. È evidente che non si poteva accogliere tutte le domande, dal momento che le domande ascendevano a 239 milioni e che erano soltanto cento i milioni da distribuire. Dovetti operare equamente tagli su tutte le richieste e distribuire equamente il malcontento.

Ho ragione di credere che questa operazione penosa, ma onesta sia riuscita perchè, lo ripeto, al mio Ministero non è giunto un solo reclamo. Certamente qualcuno si sarà doluto del taglio che io sono stato obbligato ad operare, ma si sarà anche reso conto della necessità nella quale io mi sono trovato.

Credo necessario dire, per concludere, quale è in materia l'opinione del Governo, e specialmente del Capo del Governo, il quale non manca

come il Senato ha potuto constatare, di tener d'occhio le statistiche demografiche delle varie città d'Italia, e anche di seguire il movimento demografico in quell'elemento che è il più delicato e che è il più indicativo degli effetti dell'urbanesimo, cioè il confronto fra le nascite e le morti. Il Governo con questo decreto ha messo la parola fine alle sovvenzioni per costruzioni urbane. Il Governo, come ha già dimostrato con parecchi provvedimenti che non ho bisogno di ricordare al Senato, si preoccupa invece di sovvenzionare quanto più riccamente lo consentiranno le finanze dello Stato, l'edilizia rurale (*benissimo!*).

Bisogna che le popolazioni siano richiamate ai campi; bisogna che in molte regioni del nostro territorio il lavoratore sia finalmente portato vicino al campo che deve lavorare (*benissimo*). Questi sono, onorevoli senatori, i problemi che preoccupano il Governo. Il Governo sarà coraggioso nel negare ogni ulteriore sovvenzione all'edilizia popolare cittadina e nel combattere l'urbanesimo. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1926, n. 250, concernente esenzione dai dazi d'importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazioni » (N. 480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1926, n. 250, concernente esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1926, n. 250, concernente esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione.

Regio decreto-legge 13 febbraio 1926, n. 250, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 20 febbraio 1926, n. 42.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di legge, approvato con Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, che modifica il suindicato testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.

Visto il Regio decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1340, che ha prorogato i termini indicati nel predetto art. 4 del citato Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16;

Visto il Regio decreto 12 ottobre 1920, numero 1675, che determina i materiali per la costruzione di case popolari, da ammettere in esenzione;

Visto l'art. 30 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, recante provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La esenzione da dazi d'importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati nelle case di abitazione di cui

all'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, è concessa, per le abitazioni in corso di costruzione al 31 dicembre 1925 limitatamente a quelli dei materiali esteri che a tale data sieno risultati o risultino incorporati nell'edificio.

Per le costruzioni ultimate al 31 dicembre 1925 la esenzione verrà estesa anche ai materiali accessori non ancora messi in opera alla detta data, quante volte per essi sia già intervenuta la relativa concessione di franchigia e sieno inoltre già stati introdotti in temporanea importazione o con daziato in sospeso. Per godere del beneficio della esenzione tali materiali dovranno di più essere messi in opera non più tardi del 30 giugno 1926.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI
GIURIATI
BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove Province in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche » (Numero 460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove

Province, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche.

Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni ;
Visti i Regi decreti-legge 11 gennaio 1925, n. 50, e 29 luglio 1925, n. 1382 ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Su proposta del ministro per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La presentazione delle domande per la concessione delle anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche di cui nel Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, è ammessa a tutto il 31 marzo 1926, sempre ferma la facoltà, nei casi in cui la domanda di anticipazione trovi comunque corrispondenza con una preesistente denuncia di danni di guerra, di presentare la dichiarazione verbale, di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1382, in qualsiasi momento della procedura e quindi anche oltre il termine del 31 marzo già indicato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, rimanendo il ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto : *il Guardasigilli, Rocco.*

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1926

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi del bilancio del Ministero delle Comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali » (N. 463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione di cantieri nazionali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto legge 1° febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali.

Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211 ;
Visto il Regio decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1374 ;
Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867, ed il Regio decreto 25 giugno 1925, n. 1000 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il riparto della somma di lire 156,000,000 complessivamente autorizzata dagli articoli 10 e 13 del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, modificato con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1374, è stabilito in lire 145,401,000 per le costruzioni di cui alla prima categoria del citato articolo 10 ; in lire 2,396,000 per le costruzioni della seconda categoria ; in lire 1,403,000 per le demolizioni ed in lire 6,800,000 per i lavori di cui alla terza categoria.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26 sono introdotte le variazioni seguenti :

In conto competenza.

Maggiori assegnazioni :

Capitolo n. 22 : Compensi di costruzione per i piroscafi a scafo metallico. Spese di visite, ecc.	L.	4,000,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	L.	<u>4,000,000</u>

Diminuzioni di stanziamento :

Capitolo n. 23 : Compensi di costruzione per draghe, rimorchiatori pontati, velieri, ecc.	L.	1,500,000
Capitolo n. 25 : Compensi di riparazione — Spese di visite, ecc.	»	1,200,000
Capitolo n. 25 : Compensi per demolizioni di navi mercantili, ecc.	»	1,300,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	L.	<u>4,000,000</u>

In conto residui.

In aumento :

Capitolo n. 22 : Compensi di costruzione per piroscafi a scafo metallico - Spese di visite, ecc. L. 25,000,000

Totale aumento L. 25,000,000

In diminuzione :

Capitolo n. 68 (*aggiunto*) : Liquidazione definitiva dei danni occorsi per sinistri di guerra a piroscafi, ecc. L. 25,000,000

Totale diminuzione L. 25,000,000

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà dal ministro proponente presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Convalidazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2525, concernente la proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie » (N. 465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalida-

zione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925 n. 2525, concernente la proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2525, riguardante la proroga dei termini di applicabilità delle norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2525 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le Ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 996 e 29 luglio 1925, n. 1509;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini di applicabilità per le norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie, stabiliti dai decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 23 gennaio 1921, n. 56, 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 996 e 29 luglio 1925, n. 1509, in rapporto alla data di concessione e alla data di apertura della linea all'esercizio, vengono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1926 e al 30 giugno 1931.

Art. 2.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli Istituti di antichità e d'arte (N. 476);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 208, concernente l'istituzione di corsi speciali per sperimentare differenziazioni didattiche nei corsi elementare e preparatorio (N. 496);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare (N. 436);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume (N. 438);

Ordinamento edilizio del comune di Salsomaggiore (N. 459);

Ordinamento edilizio del comune di Bagni della Pottetta (N. 489);

Ordinamento edilizio del comune di Salò (N. 490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari (N. 497);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1926, n. 250, concernente esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione (N. 480);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche (N. 460);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali (N. 463);

Convalidazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2525, concernente la proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie (N. 465).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la

sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato (N. 462);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazioni e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa (N. 473);

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 141, riguardante l'istituzione di speciali corsi premilitari di pilotaggio (N. 474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le località colpite dai terremoti (N. 511);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 183, concernente l'estensione al personale delle Società esercenti servizi automobilistici delle agevolazioni fiscali già concesse al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto (N. 519);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonché lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico; 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle Cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei Consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse (N. 217);

Conversione in legge del Regio decreto 1º giugno 1925, n. 788, recante provvedimenti speciali per operazioni compiute da Istituti di emissione di concerto col ministro delle finanze (N. 306);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 767, che concede la esenzione del dazio doganale all'essenza di tre-

mentina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica (N. 445);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazî di consumo e di addizionale governativa (N. 447);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595, che concede la franchigia per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene (N. 456);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, portante proroga al termine di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'officina governativa delle carte valori (N. 461);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1926, n. 608, concernente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte per il restante periodo del decennio 1923-1932 (N. 493);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 495);

Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1926, n. 221, concernente il trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre (N. 504);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, concernente la espropriazione a favore del Regio Demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini (N. 472);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazî doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre colonie (N. 503);

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 15 aprile 1926, n. 661, che modifica il regime doganale della seta artificiale (Numero 505);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, che istituisce una imposta su la fabbricazione ed importazione di cartine e di tubetti di carta velina per sigarette (N. 506);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439, sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori (N. 525);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle vertenze tra lo Stato e gli Enti anticipatori relativamente ai danni di guerra (N. 481);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 118 gennaio 1926 (N. 482);

Conversione in legge del Regio decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza a totale spesa dello Stato la costruzione di un ponte sull'Ombrone a Torre Spadino, e delle relative rampe d'accesso, sul tronco stradale Grosseto-stazione Alberese, in provincia di Grosseto (N. 491);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, concernente provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania (N. 494);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo all'assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (N. 554);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi (N. 429);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile (N. 448);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ed

estensione delle disposizioni del detto Regio decreto-legge ai sottufficiali (N. 475);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume (N. 439);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia (N. 258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1926, n. 662 che modifica il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione alla città di Genova di 19 comuni contermini (N. 485);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore (N. 467);

Norme per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero (N. 532);

Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica (N. 484);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori (N. 412).

La seduta è tolta (ore 18.10).

• AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricorsi delle esatte pubbliche.